

STATUTO LES-ITALIA

I Denominazione, durata, sede e scopi

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

1. È costituito il gruppo italiano della Licensing Executives Society International (LES International, anche LESI) con natura di libera associazione non riconosciuta, senza fini di lucro.
2. L'Associazione, denominata LES Italia, ha sede in Torino o nella diversa città all'interno del territorio della Repubblica Italiana che l'Assemblea dovesse decidere ed ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere a vari livelli, in Italia e all'estero, lo studio della proprietà industriale ed intellettuale, con particolare riferimento al licensing, anche attraverso occasioni di incontro tra i diversi operatori del settore, nonché la diffusione di informazioni, orientamenti, opinioni e pubblicazioni.

2. In particolare, l'Associazione si occupa di:

- a) promuovere iniziative specifiche volte a diffondere e aumentare la consapevolezza sull'importanza della tutela e della valorizzazione del licensing e dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, anche organizzando, o contribuendo all'organizzazione, di incontri, convegni e seminari finalizzati a quanto precede;
- b) favorire l'attività di networking tra le persone operanti nel campo della proprietà industriale e intellettuale, incoraggiando alti standard professionali ed etici;
- c) stabilire contatti e collaborazioni con le università, politecnici e centri di ricerca, l'industria e organizzazioni similari, nazionali ed internazionali nel settore della proprietà industriale e intellettuale, al fine di concordare e sviluppare iniziative di interesse comune;
- d) tenere contatti con le autorità pubbliche, nazionali ed internazionali, al fine di presentare i propri punti di vista e le proprie proposte in materia di proprietà industriale e intellettuale, collaborando con esse nell'attuazione e valorizzazione di un adeguato ed efficiente sistema di protezione di tali diritti;
- e) attuare una stretta collaborazione con LES International e con i suoi gruppi nazionali e regionali anche al fine di rafforzare i rapporti e la cooperazione internazionale nell'ambito della tutela e della valorizzazione del licensing e della proprietà industriale e intellettuale.

II Ammissione, dimissioni e perdita di requisiti

ART. 3 – Associati

1. Possono far parte della LES Italia le sole persone fisiche, che svolgano un'attività di rilievo connessa con gli scopi dell'Associazione, come definiti dall'art. 2.
2. L'Associazione è formata da:

- a) Associati ordinari

Gli aspiranti Associati devono compilare l'apposita domanda di ammissione, producendo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Essi devono essere presentati

da due membri dell'Associazione e la loro ammissione è subordinata alla decisione favorevole del Comitato Esecutivo.

b) Associati junior

Ovvero Associati ordinari, che non abbiano compiuto i 35 anni di età.

c) Associati onorari

Ovvero persone fisiche nominate dall'Assemblea, che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione e delle sue finalità. La nomina a Associati onorari viene proposta dal Comitato Esecutivo, che decide con la presenza di almeno tre quarti dei membri e con voto unanime. Gli Associati onorari non possono candidarsi a far parte degli organi dell'Associazione e il loro numero non può superare il due per cento del totale degli Associati.

d) Associati in pensione

Ovvero Associati che abbiano cessato la propria attività professionale.

3. Un associato appartenente ad un altro gruppo nazionale della LESI può chiedere di diventare Associato anche di LES Italia. La sua ammissione segue le regole stabilite dal presente statuto per l'Associato ordinario. Una volta ammesso, viene identificato come Associato di seconda affiliazione ed ha gli stessi diritti e doveri degli Associati ordinari.

4. Le norme deontologiche dell'Associazione devono improntare l'attività degli Associati. Per la loro modifica si applicano le regole concernenti le modifiche statutarie. Ogni domanda di ammissione dovrà comprendere l'impegno a rispettare le norme deontologiche.

5. Non vi possono essere Associati temporanei.

ART. 4 – Quote associative e contribuzioni

1. Gli Associati pagano una quota annua da corrispondere non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

2. L'importo della quota viene determinato dall'Assemblea annuale ordinaria e comprende il contributo annuale dovuto alla tesoreria della LES International.

3. L'Assemblea potrà fissare una quota di ammissione per i nuovi Associati.

4. Per i nuovi Associati ammessi nell'ultimo quadrimestre dell'anno, l'obbligo di pagare la quota annua decorre dall'inizio dell'anno successivo.

5. Gli Associati onorari sono esentati dal pagare quote. Gli Associati junior pagheranno una quota ridotta del 50% di quella ordinaria; questi ultimi saranno chiamati a pagare l'intera quota ordinaria a partire dall'anno successivo a quello dell'intervenuto compimento dei 35 anni di età, assumendo la veste di Associati ordinari. Per gli anni successivi a quello di pensionamento e di intervenuta cessazione dell'attività professionale, gli Associati hanno la possibilità di mantenere la qualità di Associati pagando, dall'anno successivo a quello in cui sono entrati in regime di pensionamento e hanno cessato l'attività, una quota associativa ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria. Per usufruire di tale possibilità, gli Associati in pensione dovranno presentare un'autodichiarazione con la quale attestano il proprio status di pensionato e di aver cessato l'attività professionale.

6. Le quote sono intrasmissibili, salvo che gli accordi di cui all'art. 4.8 prevedano eccezioni specifiche, e non rivalutabili.

7. L'Associazione può ricevere contributi anche da terzi, non Associati.

8. Qualora venga instaurata una collaborazione continuativa tra LES Italia e enti, quali associazioni *no profit* o imprese (ad esclusione di quelle che svolgono attività di consulenza nel settore della proprietà industriale ed intellettuale), che promuovono interessi comuni e convergenti con quelli di LES Italia, per gli Associati che appartengono direttamente o indirettamente a tali enti potranno essere valutate dal Comitato Esecutivo eventuali riduzioni di pagamento della quota associativa, da formalizzarsi sulla base di una apposita convenzione scritta, tenuto conto degli equilibri di bilancio dell'Associazione.

ART. 5 – Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni possono essere comunicate al Segretario a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Le dimissioni potranno essere comunicate in qualsiasi momento dell'anno, ma avranno in ogni caso effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione della comunicazione e comporteranno comunque il pagamento della quota per l'anno in corso.

2. L'Associato che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) a distanza di un mese l'uno dall'altro, è da considerarsi decaduto su semplice ratifica del Comitato Esecutivo. La decadenza, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene pronunciata, non fa venir meno per il decaduto l'obbligo di pagare la quota relativa all'anno in corso.

3. In tutti gli altri casi, l'Assemblea decide a maggioranza dei due terzi degli Associati presenti e rappresentati sulle questioni relative all'espulsione degli Associati, dopo opportuna istruttoria condotta dal Comitato Esecutivo.

III Organi dell'Associazione, cariche sociali e loro funzioni

ART. 6 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Comitato Esecutivo;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le cariche dell'Associazione sono gratuite; può essere tuttavia autorizzato dal Comitato Esecutivo il rimborso di spese da sostenere per conto dell'Associazione.

ART. 7 - Assemblea degli Associati: convocazioni

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente, entro il 31 ottobre di ogni anno per approvare il bilancio e la relazione dei Revisori dei Conti e discutere le questioni iscritte all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria dal Comitato Esecutivo, a maggioranza dei suoi membri, o dal Presidente quando lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta allo

stesso Presidente da almeno un decimo degli Associati con l'indicazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

3. Il luogo in cui si svolgono le Assemblee è fissato dal Comitato Esecutivo.

4. Le convocazioni sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spediti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il termine è ridotto a cinque giorni per le convocazioni urgenti.

5. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno. Nello stesso potrà eventualmente essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, anche nel medesimo giorno, per il caso in cui l'Assemblea prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita con la maggioranza di cui al successivo art. 9.

ART. 8 - Assemblea degli Associati: competenze

1. E' di competenza dell'Assemblea degli Associati:

- a) l'approvazione dell'attività e degli indirizzi della Associazione;
- b) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione del bilancio, dei rendiconti di gestione e delle quote associative;
- d) l'approvazione o la semplice ratifica nella prima Assemblea utile, a seconda delle circostanze del caso concreto, di eventuali riduzioni da applicare alle quote associative degli Associati di cui all'art. 4.8 promosse dal Comitato Esecutivo;
- e) la decisione in merito al cambio della sede dell'Associazione;
- f) la decisione in merito allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 - Assemblea degli Associati: delibere

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.

2. Alle Assemblee ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. Nessun Associato può essere portatore di più di cinque deleghe.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli Associati, e in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. L'Assemblea delibera, salvo diversa previsione dello Statuto, a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati sugli argomenti inerenti agli scopi associativi posti all'ordine del giorno. Per le modifiche statutarie è tuttavia necessaria la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati.

5. I verbali delle Assemblee, comprensivi delle relative deliberazioni, sono trascritti su apposito libro verbali tenuto a cura del Segretario dell'Associazione e saranno consultabili dagli Associati. Gli Associati potranno altresì ottenerne copia dietro richiesta scritta al Segretario dell'Associazione.

ART. 10 - Assemblea degli Associati: delibere sulle cariche

1. Sarà eletto a Presidente dell'Associazione il candidato a tale carica, che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. La candidatura a Presidente è ammessa solo per gli Associati, che siano già stati eletti per almeno una volta a membro del Comitato Esecutivo. Il Presidente in carica può candidarsi, per una sola volta, alla Presidenza immediatamente successiva.
3. La candidatura a Presidente comporta anche quella a membro del Comitato Esecutivo; la candidatura a membro del Comitato Esecutivo non comporta anche quella a Presidente.
4. Saranno eletti a membri del Comitato Esecutivo gli Associati candidati a Presidente o a membro del Comitato Esecutivo, che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il candidato che abbia la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
5. Le nomine a Presidente e a membro del Comitato Esecutivo si effettuano a schede segrete a maggioranza degli Associati presenti o rappresentati ed avranno luogo ogni tre anni, in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione.
6. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere uscenti collaborano con il Presidente ed il Comitato Esecutivo di nuova nomina per il tempo necessario ad un ordinato passaggio delle consegne.
7. L'Assemblea elegge inoltre, con le stesse modalità e la stessa procedura, tre Revisori dei Conti, scelti in prima istanza tra i membri dell'Associazione iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, e in seconda istanza anche tra quelli non iscritti al predetto Ordine nel caso in cui non vi fossero sufficienti soggetti con tale requisito, che riferiscono alla Assemblea sull'amministrazione e sulla gestione contabile dell'Associazione.

ART. 11 - Comitato Esecutivo: composizione

1. L'Associazione è diretta ed amministrata da un Comitato Esecutivo, il quale mantiene i contatti con la LES International e con le altre associazioni esistenti in Italia e negli altri Paesi.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - a) un Presidente;
 - b) due Vice-Presidenti;
 - c) un Segretario;
 - d) un Tesoriere;
 - e) da tre o più componenti,fino ad un massimo di quindici consiglieri, eletti dall'Assemblea.
3. Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno i Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Delegati Internazionali.
4. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assolve anche da una sola persona.
5. I Delegati Internazionali, chiamati a rappresentare la LES Italia in seno alla LES International, sono preferibilmente scelti tra i membri del Comitato Esecutivo, nel numero annualmente stabilito dalla LES International in base al numero di iscritti alla LES Italia.

6. L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo comporta la decadenza dalla carica. Nel caso si verifichi tale evenienza il Comitato Esecutivo ne prende atto e comunica per iscritto al componente la perdita della carica.

7. In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Comitato Esecutivo, gli subentra il primo dei non eletti.

8. In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, gli subentra il primo dei non eletti alla carica di Revisore dei Conti o, qualora non vi fosse alcuno, il Comitato Esecutivo verificherà la disponibilità ad assumere tale carica tra gli Associati iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti: in tal caso il nuovo membro rimarrà in carica sino alla successiva elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

9. La medesima procedura descritta al precedente comma 8 sarà seguita in caso di indisponibilità temporanea, ma prolungata nel tempo, di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso il Revisore supplente rimarrà in carica fino alla cessazione dell'indisponibilità del membro di cui è supplente, che dovrà comunicare per iscritto al Presidente la possibilità di riprendere le proprie funzioni.

ART. 12 - Comitato esecutivo: competenze

1. Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri, sia deliberativi sia esecutivi, non espressamente attribuiti all'Assemblea. In particolare:

- a) organizza e sviluppa l'attività dell'Associazione;
- b) designa compiti specifici da affidare a singoli membri o commissioni;
- c) delibera sulle domande di ammissione e perdita dei requisiti;
- d) prende atto delle dimissioni;
- e) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) approva in via preliminare il bilancio e i rendiconti annuali, predisposti dal Tesoriere, da presentare in Assemblea;
- g) verifica il bilancio preventivo, preparato dal Tesoriere, proponendo l'eventuale variazione della quota annuale;
- h) propone all'Assemblea, in via principale o come ratifica di una sua autonoma preventiva decisione, l'eventuale riduzione della quota associativa da pagarsi da parte degli Associati di cui all'art. 4.8.

2. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei voti, con l'intervento di almeno sette componenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Per le delibere del Comitato Esecutivo non è ammesso il voto per delega.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce con cadenza periodica su convocazione del Presidente, che indica gli argomenti all'ordine del giorno, tenendo eventualmente conto delle indicazioni di membri del Comitato Esecutivo. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo tramite teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede il Comitato Esecutivo e l'Assemblea.
2. Con la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, il Presidente ha la firma per tutti gli atti sociali e per il rilascio di procure.
3. Spetta al Presidente la convocazione dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. Spetta al Presidente, sentita l'opinione dei Vice-Presidenti e del Segretario, redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo in considerazione gli argomenti eventualmente proposti dagli Associati.
4. Il Presidente può delegare, anche in parte, i suoi poteri ai Vice Presidenti, al Segretario e al Tesoriere.

ART. 14 - Vice-Presidenti

1. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente o lo sostituiscono in caso di assenza, impedimento o su procura.

ART. 15 - Segretario

1. Il Segretario svolge mansioni di amministrazione e di coordinamento, nell'ambito delle direttive a lui impartite dal Presidente e dal Comitato Esecutivo. In particolare:

- a) redige i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo;
- b) predispose ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione;
- c) conserva i documenti attestanti la costituzione e l'attività dell'Associazione, compresi i verbali (sia quelli che contengono delibere sia quelli che non ne contengono) dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- d) mantiene a disposizione degli Associati, che ne facciano richiesta di visione, una copia dei verbali (sia quelli che contengono delibere sia quelli che non ne contengono) dell'Assemblea e del Comitato esecutivo ed i preventivi e consuntivi annuali di gestione;
- e) mantiene gli opportuni contatti con la LES International e con le associazioni esistenti in Italia e negli altri Paesi.

ART. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede alla richiesta agli Associati del pagamento della quota annua, monitora i pagamenti e provvede ai relativi solleciti, amministra i fondi, gestisce i conti bancari, compila i bilanci e i rendiconti e provvede a versare le quote dovute alla LES International.

ART. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri; esso controlla l'amministrazione e la gestione contabile e finanziaria dell'Associazione, redige e presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio e sui rendiconti annuali.
2. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

IV Gestione e rendiconto d'esercizio

ART. 18 – Gestione e rendiconto d'esercizio

1.L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 30 giugno di ciascun anno.

2.Il Comitato Esecutivo sovrintende alla formazione, a cura del Tesoriere, del bilancio e dei rendiconti riferiti a ciascun esercizio, che approverà preliminarmente per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea; tali documenti rimarranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea stessa.

3.Il bilancio e i rendiconti, una volta approvati dall'Assemblea, verranno trascritti, unitamente al verbale di approvazione degli stessi, sul libro dei verbali delle Assemblee, che potrà essere consultato dagli Associati presso la segreteria dell'Associazione. Il bilancio potrà essere spedito agli Associati che ne faranno richiesta scritta al Segretario dell'Associazione.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

V Scioglimento, liquidazione, decorrenza e riserva di legge

ART. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi degli Associati dell'Associazione stessa, espresso in seno all'Assemblea.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo le prescrizioni o la diversa destinazione fissate dalla legge.

ART. 20 - Decorrenza

1. Le norme contenute nel presente Statuto si applicano a partire dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 21 – Riserva di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge.